



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Allegato 2 al Decreto n. 2690/DecA/64 del 01.12.2016

DIRETTIVE REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLA SOTTOMISURA 6.1 – BANDO 2016
“Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori”

PORTATA FINANZIARIA

Le risorse disponibili per il bando 2016 ammontano a € 20.020.000,00.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

La presentazione delle domande potrà avvenire nel periodo compreso tra il 16.01.2016 e il 15.02.2016.

Si è ritenuto di limitare tale periodo a pochi mesi per poter garantire in tempi brevi eventuali azioni correttive che dovessero rendersi necessarie per ottimizzare le procedure di finanziamento, considerato che i bandi delle misure a investimento sono caratterizzati da sostanziali novità quali l'adozione delle nuove “procedure a sportello” e la completa “dematerializzazione” del bando sul sistema SIAN. In ogni caso, il successivo bando verrà aperto a breve distanza dalla chiusura del primo in modo da assicurare continuità alla presentazione delle domande di sostegno.

Le imprese che presentano domanda a valere sul presente bando non possono partecipare al bando “pacchetto giovani”.

REQUISITI E CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Come indicato nella scheda di misura contenuta nel PSR della Sardegna 2014/2020, integrata sulla base delle modifiche proposte in sede di 4° Comitato di Sorveglianza, beneficiari della sottomisura 6.1 sono i giovani agricoltori in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età compresa tra 18 anni compiuti e 41 anni non ancora compiuti;*
- b) qualifiche e competenze professionali adeguate;*
- c) insediamento per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;*
- d) dimensione economica dell'azienda compresa tra 15.000 e 200.000 euro.*

La qualifica e competenza professionale è soddisfatta nei seguenti casi:

- 1) possesso di titolo diploma di laurea in materia agraria, veterinaria, della scienza delle produzioni animali o della scienza delle tecnologie alimentari ovvero diploma universitario per le medesime aree professionali;
- 2) abilitazione all'esercizio della professione in una delle materie di cui al punto precedente;
- 3) diploma di scuola media superiore in materia agraria;
- 4) possesso del titolo di qualifica rilasciato dall'Istituto Professionale per l'agricoltura a conclusione del terzo anno;
- 5) frequenza di un corso di formazione finalizzato all'acquisizione di competenze e conoscenze in campo agricolo;

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

6) svolgimento di attività lavorativa in campo agricolo come lavoratore subordinato o autonomo (artt. 2094 e 2222 del c.c.) per un periodo di tre anni - anche non continuativi, attestata da idonea documentazione (ad es. certificazioni fiscali o previdenziali).

I titoli di studio di cui ai punti da 1 a 4, devono essere conseguiti in Italia presso scuola statale o ad essa parificata ovvero legalmente riconosciuti in Italia se conseguiti all'estero.

Il requisito di cui al punto 5) è soddisfatto qualora il giovane abbia conseguito un attestato di frequenza con profitto, o certificazione delle competenze, di un corso di formazione professionale in campo agricolo purché di durata complessiva pari ad almeno 150, finanziato con risorse pubbliche o autorizzato in regime di autofinanziamento dalla competente amministrazione pubblica ed organizzato da soggetti accreditati ai sensi della vigente normativa, per la Regione Sardegna - Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Servizio Formazione.

Il requisito di cui al punto 6) è soddisfatto qualora il giovane abbia lavorato in qualità di coadiuvante agricolo o familiare, lavoratore/bracciante agricolo subordinato, commisurando in 468 giorni il tempo di lavoro agricolo necessario al raggiungimento della soglia richiesta (1 anno = 156 giorni).

Il primo insediamento del giovane in qualità di capo azienda è ammesso nelle modalità previste dal PSR Sardegna 2014-2020, specificando che nelle società o cooperative la responsabilità dell'amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa.

E' ammesso il primo insediamento di più beneficiari nella stessa azienda (insediamento plurimo) esclusivamente in società agricole ex art. 2 del d.lgs. 99/2004. L'insediamento plurimo non può riguardare entrambi i coniugi.

Nell'insediamento plurimo i giovani agricoltori dovranno mantenere congiunto il loro potere decisionale per tutto il periodo di vincolo alla conduzione aziendale. Qualora uno o più dei richiedenti ritiri la domanda di sostegno, o la stessa non venga ritenuta ammissibile in fase istruttoria, gli altri beneficiari e la società dovranno comunque mantenere tutti i requisiti previsti dal bando.

La condizione di primo insediamento è verificata sulla base dei seguenti elementi:

- 1) il giovane non ha beneficiato di finanziamenti pubblici già erogati con la medesima finalità della sottomisura 6.1;
- 2) il giovane agricoltore non è stato titolare di partita IVA per l'attività agricola oltre i 18 mesi precedenti la presentazione della domanda. L'eventuale precedente iscrizione all'IVA per l'esercizio di attività diverse da quella agricola non costituisce pregiudizio per l'ammissibilità della domanda;
- 3) il giovane agricoltore non è stato titolare di ditta individuale in campo agricolo o non ha rivestito ruoli in società con le suddette caratteristiche di capo azienda, oltre i 18 mesi precedenti la presentazione della domanda;
- 4) l'insediamento non deve riguardare la costituzione ex novo di società tra coniugi nel caso in cui uno sia o sia stato già titolare di un'azienda agricola individuale o rappresentante legale di società o corresponsabile in cooperative, né è ammesso l'insediamento in una società preesistente qualora fra i soci amministratori figurino l'altro coniuge;
- 5) l'insediamento non deve avvenire in un'azienda che deriva da passaggio di titolarità dell'azienda anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi", avvenuto dopo il 1.1.2016) fatta salva l'incapacità professionale di lunga durata del coniuge. Tale divieto è limitato ai terreni,

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

facenti parte dell'azienda preesistente, di cui il coniuge può disporre la cessione, legittimamente ed autonomamente (terreni in proprietà esclusiva);

- 6) l'insediamento è ammesso esclusivamente in un'azienda condotta a titolo di proprietà o affitto, o in concessione da enti pubblici;
- 7) l'insediamento è ammesso anche in una azienda già oggetto di un precedente insediamento agevolato dalla misura 112 del PSR 2007-2013 nel caso in cui il beneficiario abbia concluso il periodo di impegno.

Si chiarisce inoltre che la domanda di premio per il primo insediamento non è compatibile, nel rispetto del principio del carattere incentivante dell'aiuto, con eventuali domande di sostegno presentate a valere su altre sottomisure del PSR 2014/2020.

Ai sensi del DM 12 gennaio 2015 n. 162, sono prese in considerazione soltanto le superfici di cui il richiedente ha provato la disponibilità nel fascicolo aziendale.

La dimensione economica viene calcolata, con riferimento alla situazione iniziale dell'azienda agricola descritta nel business plan allegato alla domanda, mediante la determinazione della Produzione Standard Totale (PST) aziendale. In caso di insediamento plurimo la soglia minima e massima sono da considerarsi riferite ad ogni singolo giovane che si insedia. Gli ordinamenti colturali e la consistenza degli allevamenti da prendere in considerazione sono quelli riportati nel piano colturale dell'ultimo fascicolo aziendale validato rispetto alla data di presentazione della domanda.

Al fine di evitare il frazionamento di aziende agricole preesistenti e la creazione di condizioni artificiali per l'accesso al sostegno finalizzato, in particolare, a favorire il ricambio generazionale, non è ammesso:

- l'insediamento su superfici che derivano dal passaggio per atto "tra vivi" (successivo al 1.1.2016) di un'azienda preesistente in ambito familiare di proprietà di parenti/affini di 1° grado di età inferiore ai 55 anni, fatta salva l'incapacità professionale di lunga durata del parente;
- l'insediamento in un'azienda che deriva dal frazionamento per atto "tra vivi" (successivo al 1.1.2016) di un'azienda preesistente in ambito familiare di proprietà di parenti/affini fino al 1° grado (genitori e figli; suoceri, generi e nuore; figli del solo coniuge).

Tali esclusioni sono limitate ai terreni, facenti parte dell'azienda preesistente, di cui i parenti/affini possono disporre la cessione, legittimamente ed autonomamente (terreni in proprietà esclusiva o in comunione di beni).

Per quanto riguarda l'insediamento plurimo, che costituisce una delle modifiche al PSR proposte in sede di 4° Comitato di Sorveglianza, si specifica che la possibilità di concedere più premi all'interno della stessa azienda è subordinata alla definitiva approvazione da parte degli uffici della Commissione.

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, ad eccezione del requisito di possesso di qualifiche e competenze professionali adeguate per il quale può essere accordato un periodo di proroga non superiore a 36 mesi a decorrere dalla data di concessione del sostegno.

Si specifica inoltre che i beneficiari:

- devono essere residenti in Sardegna e in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

dell'U.E. o status parificato;

- devono iscriversi all'INPS – gestione agricola, entro la data di conclusione del business plan e mantenere l'iscrizione per tutto il periodo di impegno.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Rimandando al documento “Criteri di selezione”, approvato dal Comitato di sorveglianza del PSR 2014/2020 del 18 novembre 2015, si specifica che:

- i requisiti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno;

- la priorità prevista per l'insediamento in un'azienda agricola precedentemente condotta da un agricoltore di età maggiore di 67 anni può essere attribuita solo se il subentro è avvenuto entro 12 mesi dalla cessazione dell'attività da parte dell'agricoltore, se questi ha condotto l'azienda per almeno 5 anni ed era regolarmente iscritto all'Anagrafe delle aziende agricole. La cessione al giovane (o alla società) deve riguardare l'intera azienda.

SELEZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

La procedura di assegnazione dei fondi disponibili prevede le seguenti fasi:

1) la somma totale dei fondi disponibili viene suddivisa in tre quote, pari al 40%, al 33% e al 27% del totale. La prima quota (40%) è riservata alle domande con priorità alta, la seconda (33%) alle domande con priorità media e la terza (27%) alle domande con priorità bassa. L'importo assegnato a ciascuna delle suddette priorità sulla base delle percentuali indicate dovrà essere tuttavia arrotondato al vicino multiplo del premio (35.000) per consentire il totale utilizzo delle risorse disponibili.

2) ogni domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo punteggio;

3) in caso di esaurimento delle risorse ogni classe di priorità può attingere dalle risorse eventualmente disponibili nelle classi di punteggio inferiori;

4) le domande senza copertura finanziaria verranno sospese in attesa di un eventuale spostamento di risorse non utilizzate dalle classi superiori o di eventuali economie che dovessero liberarsi a seguito delle istruttorie, in base ai punti successivi ;

5) qualora alla chiusura del bando le risorse assegnate ad una classe di punteggio non risultino completamente utilizzate, le risorse residue potranno essere impiegate per il finanziamento di progetti della classe immediatamente inferiore con priorità in base all'ordine di presentazione;

6) le economie che dovessero liberarsi a seguito delle istruttorie verranno utilizzate per finanziare progetti nella stessa classe di priorità o superiore, con priorità in base all'ordine di presentazione; in assenza di progetti da finanziare nella stessa classe di priorità o in quella superiore, le economie verranno utilizzate per il finanziamento di progetti in quelle inferiori;

7) l'utilizzo delle economie sarà possibile fino all'apertura del bando successivo, pertanto a quella data la “lista d'attesa” delle domande senza copertura finanziaria verrà chiusa;

8) le domande non finanziabili al termine delle fasi precedenti potranno essere ripresentate nel bando successivo, fatti salvi i requisiti posseduti alla presentazione della prima domanda.

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

La presentazione delle domande di sostegno e la relativa istruttoria avverranno secondo il sistema “a sportello”, non sono quindi previste graduatorie ma l'istruttoria verrà avviata dagli uffici competenti immediatamente dopo aver ricevuto la domanda di sostegno ed i relativi allegati, tenendo conto delle disponibilità di risorse nella relativa classe di punteggio. Pertanto, all'interno della stessa classe di punteggio la precedenza verrà data in base alla data di presentazione della domanda di sostegno.

L'istruttoria e la conseguente emissione del provvedimento di concessione o diniego del finanziamento devono concludersi entro 90 giorni dal momento in cui verrà resa disponibile la relativa procedura informatizzata.

In considerazione delle difficoltà e ritardi nell'implementazione delle procedure informatiche ed in deroga a quanto previsto nel “Documento di indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR 2014-2020” approvato con determinazione dell'Autorità di Gestione n. 10409/351 del 12.7.2016, il cosiddetto “contatore”, previsto per consentire ai potenziali richiedenti di essere informati sull'ammontare degli importi disponibili in ogni classe di priorità, non potrà essere visibile sul sito web della Regione.

Nel sito web della Regione Sardegna verranno forniti aggiornamenti periodici in merito all'utilizzo delle risorse.

IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

I beneficiari dell'aiuto devono rispettare i seguenti impegni:

- 1) condurre l'azienda in qualità di capo azienda per almeno 5 anni a decorrere dalla data della concessione del sostegno;
- 2) se non posseduto alla data di presentazione della domanda, acquisire il requisito della conoscenza e competenza professionale massimo entro 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno;
- 3) conformarsi alla definizione di “agricoltore attivo” di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, entro 18 mesi dalla data dell'insediamento;
- 4) avviare il piano di sviluppo aziendale (business plan) entro nove mesi dalla data della concessione dell'aiuto e completarlo entro quattro anni dalla stessa data; a tale proposito si specifica che:
 - a) Il business plan si considera avviato quando il giovane agricoltore ha effettivamente iniziato l'attività agricola attraverso l'acquisto di mezzi di produzione (acquisto concimi, fitofarmaci, sementi, mangimi, ecc.) o altre spese necessarie all'esercizio dell'attività;
 - b) Il business plan si considera completato quando si verificano tutte le seguenti condizioni:
 - sono stati raggiunti gli obiettivi di sviluppo aziendale indicati nel piano aziendale;
 - sono stati realizzati gli eventuali investimenti materiali e immateriali necessari al raggiungimento degli obiettivi;
 - il giovane agricoltore ha acquisito la qualifica e competenza professionale qualora non posseduta al momento della presentazione della domanda;
 - il giovane agricoltore, ovvero la società o cooperativa, si è conformato al requisito di “agricoltore attivo” qualora non posseduto al momento della presentazione della domanda;
 - il/i giovani agricoltori risultano iscritti all'INPS – gestione agricola;
 - si è dato avvio alla vendita dei prodotti aziendali.

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- 5) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e “ex post” e/o dei sopralluoghi o “visite in situ” effettuati dai soggetti incaricati al controllo;
- 6) mantenere l'iscrizione all'INPS – gestione agricola – fino alla fine del periodo d'impegno;
- 7) il/i beneficiarie per tutto il periodo di impegno di cui al punto 1) devono inoltre:
 - garantire la dimensione economica minima prevista dal bando in termini di Produzione Standard;
 - partecipare, qualora attivate, alle attività di informazione nell'ambito della sottomisura 1.2 indicate nel business plan;
 - aderire, qualora attivati, ai servizi di tutoraggio dell'Agenzia LAORE a favore dei beneficiari della misura;
 - adempiere agli obblighi di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

REVOCHE, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

La mancata ottemperanza dei seguenti *impegni essenziali* comporta la decadenza totale dall'aiuto concesso al giovane agricoltore e la restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi calcolati:

- se non posseduto alla data di presentazione della domanda, acquisire il requisito della conoscenza e competenza professionale entro 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno;
- rimanere insediato nell'azienda in qualità di “capo azienda” per tutto il “*periodo di impegno*”;
- conformarsi alla definizione di “agricoltore attivo” di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, entro 18 mesi dalla data dell'insediamento;
- avviare il piano di sviluppo aziendale entro nove mesi dalla data della concessione dell'aiuto e completarlo entro quattro anni dalla stessa data;
- mantenere, per tutto il periodo di impegno, la dimensione economica minima prevista in termini di Produzione Standard;
- mantenere l'iscrizione all'INPS – gestione agricola – fino alla fine del periodo d'impegno;
- adempiere agli obblighi di monitoraggio e valutazione;
- consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e le verifiche periodiche.

Le disposizioni regionali per le riduzioni ed esclusioni per le inadempienze dei beneficiari, in attuazione dell'articolo 23 del D.M. n. 3536 del 08.02.2016, saranno approvate con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 20/14 del 12 aprile 2016.